

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI ASCEA

Rif. Sezione 3.3 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2023-2025

Oggetto: Parere

Il sottoscritto Dott. Sergio Bottone in qualità di revisore unico dell'ente nominato con delibera di C.C. n.50 del 30/12/2022

Premesso

Che ha ricevuto in data 8 agosto 2023 dal Segretario generale la richiesta di parere sulla Sezione 3.3 del Piao

Rilevato

Che la trasmissione non è accompagnata da nulla unicamente da una sezione 3.3 di un atto, non allegato di cui non si ha notizia dell'eventuale approvazione, privo di qualsiasi riferimento all'ente nonché di attestazioni circa i dati in esso contenuti;

visti

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti

dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, che dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- l'art. 76 c. 4 DL 112/2008, che dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell'esercizio precedente;

- la Pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Autonomie che stabilisce “ Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Pronuncia n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015);

- l'art. 36 del D.Lgs 165/2001 come sostituito dall'art. 49 del D.L. 112/2008 (convertito con L. 133/2008) che disciplina l'utilizzo del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

- la Legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014, che ha stabilito che gli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale, non applicano le limitazioni previste dal

presente comma, cioè, tutto quello che abbiamo visto finora, ovvero il comma 28, dell'art. 9, del d.l. 78/2010 . “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

- la deliberazione n.1 /sezaut/2017 della Corte dei Conti Sezione delle autonomie, che ha sancito:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

“La spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente”.

Considerato

che le Amministrazioni locali possono effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo solamente se hanno rispettato il vincolo del contenimento della spesa del personale entro il valore medio del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dalla L. 114/2014;

Che l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

visti altresì:

il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 ;

- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

preso atto

che l'Ente: ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

che l'ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati (D.L.66/2014);

che la spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2022 è stata inferiore rispetto al triennio 2011/2013 e quindi sono stati rispettati i limiti di cui all'art.1, c. 557 e seguenti della L. 296/2006;

che la spesa media del personale nel triennio 2011/2013 determinata ai sensi dell'art. 1, c. 557 quater della L. 296/2006 è pari ad euro 1.322,254,17;

che la % di incidenza della spesa del personale rispetto alle entrate correnti al netto dell'Fcede realizzata nel 2022 risulta pari al 19,09 % rispetto alla soglia prevista del DM per fascia demografica pari al 26,9 % ;

dato atto che

Il DPCM 17.03.2020 art. 7 comma 1 prevede : “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Che la spesa prevista per il 2023 per assunzioni è pari al 25 % della spesa di personale impegnata nell'anno 2018 quindi € 329.625,29;

accertato

che questa Amministrazione, per quanto evidenziato, intende procedere con il programma di assunzioni a tempo indeterminato come riassunte nella tabella sotto riportata

N.	Profilo professionale	Numero	Settore	Tempo lavoro (%)	Modalità copertura posto	Costo complessivo (euro)	Anno
1	Istruttore	1	Polizia Locale	100%	Procedure previste dalla normativa vigente	31.328,79	2023
2	Istruttore	1	Polizia Locale	100%	Procedure previste dalla normativa vigente	31.328,79	2023
3	Elevata qualificazione	1	Finanziario/Patrimonio/Cultura	100%	Procedure previste dalla normativa vigente	35.134,18	2023
4	Istruttore	1	Finanziario/Patrimonio/Cultura	100%	Procedure previste dalla normativa vigente	31.328,79	2023
5	Elevata qualificazione	1	Polizia Locale	100%	Procedure previste dalla normativa vigente	35.134,18	2023

6	Operatore	1	LL.PP./Manutenzione/Demanio	100%	Procedure previste dalla normativa vigente	26.425,08	2023
---	-----------	---	-----------------------------	------	--	-----------	------

realizzando una spesa totale incrementativa annua di € 190.679,81;
che l'ente quindi rispetta il vincolo normativo in vigore circa la sostenibilità della spesa del personale sul bilancio;
che le previsioni di bilancio anno 2023 approvate rappresentano un valore diverso non coerente con la programmazione proposta;
Tanto premesso, rilevato, visto dato atto e accertato

ESPRIME

parere favorevole sulla sezione 3.3 del Piao inerente il piano della programmazione del fabbisogno personale triennio 2023/2025

SUBORDINANDOLO

Alla predisposizione ed adozione della variazione di bilancio necessaria a rendere coerente l'atto programmatico con il documento contabile di previsione;
alla trasmissione


- delle certificazioni con l'attestazione dei dati da parte dei responsabili ;

Si rappresenta che il programma assunzionale risulta sospeso fino ad emissione di autorizzazione da parte della Cosfel

Avverte

che il mancato rispetto di tali disposizioni configura casistica di danno erariale.

Napoli, 14/08/2023

Il revisore unico
Dott.  Bottone